

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

# Circolare mensile Giugno 2026



Now, for tomorrow

 **bakertilly**

## NOTIZIE IN BREVE

<b>TAX</b> .....	<b>6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>Proroga termini di versamento per i contribuenti con ISA e forfetari</b>.....6           <p>Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 è stata disposta la proroga per i versamenti in scadenza al 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi". ....6</p> </li> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>Credito d'imposta 4.0: scade il 30 giugno 2026 il termine "lungo" per gli investimenti prenotati nel 2025</b> .....8           <p>Il 30 giugno 2026 rappresenta l'ultima scadenza per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2025 con ordine accettato e acconto minimo del 20%. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del credito d'imposta, anche in presenza delle comunicazioni preventive. ....8</p> </li> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>IMU 2026: prima rata in scadenza il 16 giugno</b> .....9           <p>Entro il 16 giugno 2026 deve essere versata la prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni 2025. In alternativa, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la stessa data. ....9</p> </li> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>Diritto camerale 2026: importi, maggiorazioni e termini di versamento</b> .....10           <p>Per il 2026 il diritto camerale annuale resta dovuto nelle misure ridotte del 50%, con possibilità di maggiorazioni del 20% o del 50% autorizzate alle singole Camere di Commercio. Il versamento segue, in linea generale, le scadenze del primo acconto delle imposte sui redditi, con facoltà di differimento con la maggiorazione dello 0,4%. ....10</p> </li> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>Split payment IVA: verso la proroga triennale fino a giugno 2029</b> .....11           <p>Il Governo italiano ha avviato il negoziato con la Commissione UE per una nuova proroga triennale dello split payment IVA, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Il primo via libera tecnico è già arrivato e la decisione finale del Consiglio UE è attesa entro giugno. La misura continuerebbe ad applicarsi a circa 5.300 enti e società pubbliche. ....11</p> </li> <li> <span style="color: green;">🕒</span> <b>Ritenuta su dividendi UE: disapplicazione ammessa anche con certificazione successiva al pagamento</b> .....12           <p>.....12</p> </li> </ul>	





La Corte di Cassazione conferma che la disapplicazione della ritenuta sui dividendi ex art. 27-bis Dpr 600/1973 è valida anche se la certificazione dei requisiti del socio estero perviene dopo il pagamento degli utili, purché risultino rispettati i presupposti sostanziali previsti dalla norma. ....12

**☉ Manutenzioni su beni di terzi: deducibilità legata alla strumentalità all'attività.....13**

La Corte di Cassazione ribadisce che le spese di manutenzione su beni di terzi sono deducibili dal reddito d'impresa se inerenti, ossia strumentali all'attività svolta, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria dell'intervento. Centrale è l'accertamento del nesso funzionale tra il bene e l'attività economica.....13

**☉ Fatture elettroniche e riscossione: ampliato l'accesso ai dati per i pignoramenti presso terzi .....14**

Con provvedimento del 22 maggio 2026, l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità con cui l'Agente della riscossione può accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e coobbligati, al fine di rendere più efficaci le procedure di pignoramento presso terzi. La misura attua le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026. ....14

**☉ Iperammortamento 2026: esteso ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale .....15**

Il nuovo iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 amplia il perimetro dei beni immateriali agevolabili, includendo espressamente software, sistemi e modelli di intelligenza artificiale avanzata. L'accesso al beneficio richiede però una attenta qualificazione tecnica, considerata l'ampiezza dell'elenco e il regime di stretta interpretazione della misura. ....15

**☉ CIVIS: introdotta la seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici.....16**

Dal mese di maggio 2026 il servizio CIVIS dell'Agenzia delle Entrate consente l'invio di una seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici derivanti da controlli automatizzati e tassazione separata. La novità rafforza il dialogo con l'Ufficio e amplia le possibilità di riesame delle posizioni già trattate. ....16

**☉ Registro imprese: dal 4 giugno blocco automatico dei depositi in caso di errori .....16**

Dal 4 giugno 2026 sono attivi controlli automatici bloccanti sulle pratiche telematiche inviate al Registro delle imprese. In presenza di errori, dati incoerenti o moduli incompleti, il sistema impedisce il deposito, che non risulta neppure trasmesso all'ufficio competente. Previsto un periodo transitorio di 60 giorni. 16

**AUDIT .....18**

**☉ OIC: Documento interpretativo 12 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati.....18**





Il documento in oggetto analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 1 comma 65, 66 e 67 della Legge 30 dicembre 2025 n° 199 (di seguito "Legge") e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 67 dell'articolo 1 della legge prevede per dette imprese che *"le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo"*.....18

**☉ Contributi pubblici rilevanti: nuovi controlli e responsabilità rafforzate per sindaci e revisori .....19**

È entrato in vigore il Dpcm 26 marzo 2026 sui controlli dei contributi pubblici di entità significativa, applicabile già ai fondi percepiti dal 1° gennaio 2025. La disciplina introduce nuovi obblighi di verifica e rendicontazione in capo a sindaci e revisori, ma presenta criticità operative rilevanti, soprattutto per il primo anno di applicazione. ....19

**☉ Fondo smantellamento e ripristino: chiarimenti OIC su stima, attualizzazione e contabilizzazione .....21**

L'Organismo Italiano di Contabilità ha chiarito che il fondo per smantellamento e ripristino deve essere determinato con una stima che approssimi l'esborso al momento in cui l'obbligazione sarà adempiuta, ammettendo l'utilizzo di tecniche semplificate e parametri esterni, purché attendibili e aggiornati. La prima iscrizione tardiva del fondo costituisce cambiamento di stima. ....21

**☉ Bozza OIC 10: rendiconto finanziario più uniforme e semplificato .....22**

L'Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla nuova versione dell'OIC 10 – Rendiconto finanziario, con l'obiettivo di ridurre le disomogeneità applicative. Tra le principali novità: un unico punto di partenza nel metodo indiretto (risultato ante imposte), nuova classificazione di interessi e dividendi e maggiore trasparenza sulle voci residuali. ....22

**LEGAL .....24**

**☉ NIS2: scade il 30 giugno il termine per la categorizzazione delle attività e dei servizi .....24**

Per i soggetti già registrati sulla piattaforma ACN, si avvicina una scadenza rilevante: entro il 30 giugno 2025 è necessario completare la categorizzazione delle attività e dei servizi aziendali erogati attraverso sistemi informativi e di rete, adempimento previsto dalla normativa NIS2 e dalla relativa disciplina attuativa nazionale. ....24





**ESG.....25**

**🕒 Trasparenza retributiva: dal 7 giugno nuovi obblighi per le imprese .....25**

Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il D.lgs. 96/2026, che rafforza la trasparenza sui livelli retributivi tra uomini e donne. Gli obblighi informativi sono graduati in base alla dimensione aziendale e mirano a consentire la verifica di eventuali differenze salariali discriminatorie. ....25

**SCADENZARIO.....26**



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Proroga termini di versamento per i contribuenti con ISA e forfetari**

Con l'art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 è stata disposta la proroga per i versamenti in scadenza al 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Per effetto della proroga i versamenti dovranno essere effettuati:

- entro il **20.7.2026**, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure **dal 21.7.2026 al 20.8.2026** (30° giorno successivo al 20.7.2026, tenendo conto del differimento per il periodo feriale), con la maggiorazione dello 0,8% (misura raddoppiata rispetto agli scorsi anni), invece che entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi") e in generale tutti quelli che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;



- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

### **Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2026**

La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 in conseguenza della data di:

approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2026);

chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2025 - 30.6.2026).

### **VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA**

La proroga riguarda:

- i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e IVA 2026, che sarebbero scaduti il 30.6.2026 (senza maggiorazione);
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi. La proroga è quindi applicabile ai versamenti:
  - del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  - delle addizionali IRPEF/IRES;
  - della maggiorazione IRES per le “società di comodo”;
  - delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfetari e minimi, sostitutiva sul maggior reddito concordato, cedolare secca sulle locazioni, *capital gain*);
  - delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  - dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
  - dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024); rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di “trasparenza fiscale” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173);
  - dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
  - del saldo IVA per il 2025 derivante dal modello IVA 2026, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2026, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026; se il versamento viene



ulteriormente differito entro il 20.8.2026, è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,8% che si applica sull'importo dovuto già maggiorato fino al 30.6.2026.

Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2026 o al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%).

In relazione alle rate successive alla prima rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA che per i contribuenti senza partita IVA, fermi restando i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

### **Credito d'imposta 4.0: scade il 30 giugno 2026 il termine "lungo" per gli investimenti prenotati nel 2025**

Il 30 giugno 2026 rappresenta l'ultima scadenza per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2025 con ordine accettato e acconto minimo del 20%. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del credito d'imposta, anche in presenza delle comunicazioni preventive.

La normativa sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 prevede un termine "lungo" per il completamento degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025. In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 2025 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale possibilità rappresenta l'ultima finestra utile per fruire del credito d'imposta 4.0, ormai sostituito, per gli investimenti successivi, dal nuovo iperammortamento.

Sul piano procedurale, l'accesso al beneficio resta subordinato al rispetto delle comunicazioni obbligatorie introdotte dal DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025. Le imprese interessate devono aver presentato:

1. la comunicazione preventiva (rilevante ai fini della prenotazione delle risorse);
2. la comunicazione preventiva con acconto, entro 30 giorni dalla prima;
3. la comunicazione di completamento, da trasmettere a seguito dell'effettuazione dell'investimento.

Per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 31 luglio 2026; l'omissione o il ritardo comportano il mancato perfezionamento del diritto al credito.

Va ricordato che, pur in presenza di un temporaneo esaurimento delle risorse, le comunicazioni preventive potevano comunque essere trasmesse: in caso di nuove disponibilità, il GSE procede allo scorrimento delle



domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Resta quindi essenziale verificare l'effettivo via libera rilasciato dal GSE per ciascun investimento.

Quanto al momento di effettuazione dell'investimento, rilevano le regole generali di competenza fiscale. Se l'investimento si considera effettuato entro il 30 giugno 2026, il credito d'imposta può essere fruito in tre quote annuali di pari importo, con prima quota utilizzabile già nel 2026. In compensazione tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo 7077, indicando come anno di riferimento sempre l'anno di completamento dell'investimento (2026), anche per le quote utilizzate negli anni successivi.

Infine, sotto il profilo dichiarativo, gli investimenti 4.0 prenotati nel 2025 ma completati nel termine lungo del 2026 devono essere indicati nel modello REDDITI 2026, quadro RU, compilando sia il rigo relativo al credito maturato sia il rigo dedicato agli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta. Un'attenta gestione delle scadenze operative e dichiarative risulta quindi determinante per non perdere il beneficio in questa fase finale di applicazione del credito d'imposta 4.0.

### IMU 2026: prima rata in scadenza il 16 giugno

Entro il 16 giugno 2026 deve essere versata la prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni 2025. In alternativa, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la stessa data.

Il 16 giugno 2026 rappresenta la scadenza ordinaria per il versamento della prima rata IMU 2026, pari all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno, determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2025. Il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2026 dovrà invece essere versato entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio, sulla base delle aliquote che i Comuni avranno deliberato per l'anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di versare l'IMU in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

Sono soggetti passivi IMU i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nonché il locatario in caso di leasing e il concessionario di beni demaniali. Non sono invece tenuti al versamento il nudo proprietario e i titolari di diritti personali di godimento (conduttori e comodatari). L'imposta colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con criteri di determinazione della base imponibile e aliquote differenziati in funzione della tipologia dell'immobile.

Particolare attenzione va riservata al regime dell'abitazione principale. Sono esenti dall'IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che restano imponibili ma beneficiano di aliquota ridotta e di una detrazione di 200 euro, da rapportare al periodo di utilizzo come abitazione principale. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze differenti.



Dal punto di vista operativo, il versamento può essere effettuato tramite modello F24, bollettino postale o PagoPA. Per gli immobili produttivi del gruppo catastale D, l'imposta deve essere distinta tra quota riservata allo Stato e quota comunale.

### Diritto camerale 2026: importi, maggiorazioni e termini di versamento

Per il 2026 il diritto camerale annuale resta dovuto nelle misure ridotte del 50%, con possibilità di maggiorazioni del 20% o del 50% autorizzate alle singole Camere di Commercio. Il versamento segue, in linea generale, le scadenze del primo acconto delle imposte sui redditi, con facoltà di differimento con la maggiorazione dello 0,4%.

Anche per il 2026 il diritto camerale annuale è dovuto applicando gli importi stabiliti dal DM 21 aprile 2011, ridotti del 50%, in continuità con il processo di riduzione avviato dal DL 90/2014. Gli importi variano in funzione della sezione del Registro delle imprese (ordinaria o speciale) e della tipologia di soggetto iscritto. Per le imprese individuali e per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali sono previsti importi fissi, mentre per le imprese iscritte nella sezione ordinaria il tributo è commisurato al fatturato 2025, entro un range che va da 100 a 20.000 euro. Il diritto è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, in misura fissa.

Il versamento deve avvenire con modalità telematica, tramite modello F24 (codice tributo 3850, sezione "IMU e altri tributi locali"), ovvero mediante pagoPA. Per le imprese di nuova iscrizione nel 2026, il diritto può essere versato contestualmente all'iscrizione o entro i successivi 30 giorni. Per le imprese già iscritte nel 2025 o in anni precedenti, il termine di pagamento coincide, invece, con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES "solari", ciò comporta il versamento entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Un profilo di particolare rilievo riguarda le maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio. Per il triennio 2026-2028 è stata autorizzata, per la generalità delle Camere indicate nel relativo decreto ministeriale, una maggiorazione del 20%, finalizzata al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Le imprese che hanno già versato il diritto camerale prima della pubblicazione del decreto possono effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 (per i soggetti "solari"), mentre quelle che non hanno ancora provveduto al pagamento applicano direttamente l'importo maggiorato alle scadenze ordinarie. Accanto a tale incremento, alcune Camere di Commercio sono state autorizzate ad applicare una maggiorazione fino al 50%, in presenza di squilibri strutturali di bilancio e nell'ambito di specifici programmi di riequilibrio finanziario. Per il triennio 2025-2027, tale maggiorazione riguarda, in particolare, alcune Camere di Commercio siciliane, rendendo necessario per le imprese interessate un attento controllo dell'ente camerale di riferimento.



## Split payment IVA: verso la proroga triennale fino a giugno 2029

Il Governo italiano ha avviato il negoziato con la Commissione UE per una nuova proroga triennale dello split payment IVA, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Il primo via libera tecnico è già arrivato e la decisione finale del Consiglio UE è attesa entro giugno. La misura continuerebbe ad applicarsi a circa 5.300 enti e società pubbliche.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), che impone ai fornitori della Pubblica Amministrazione di incassare il corrispettivo al netto dell'IVA, con versamento dell'imposta direttamente all'Erario da parte dell'ente pubblico, si avvia con elevata probabilità verso una quarta proroga triennale. L'attuale autorizzazione europea, concessa il 25 luglio 2023, è valida fino al 30 giugno 2026, ma il confronto in corso con la Commissione UE appare in fase avanzata.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, la Direzione generale Fiscalità e Unione doganale ha già espresso un parere tecnico favorevole, aprendo la strada alla proposta di decisione di esecuzione che dovrà essere approvata dal Consiglio UE entro la fine di giugno, così da evitare soluzioni di continuità. La proroga consentirebbe di mantenere in vigore lo split payment fino al 30 giugno 2029.

La misura continua a essere considerata strategica nel contrasto all'evasione IVA. I dati più recenti indicano che nel 2025 lo split payment ha garantito versamenti per circa 19 miliardi di euro, con un incremento dell'8,1% rispetto all'anno precedente. Inserito in un più ampio "pacchetto" di strumenti – insieme a fatturazione elettronica e corrispettivi telematici – il meccanismo ha contribuito in modo significativo alla riduzione del tax gap IVA registrata negli ultimi anni.

Permangono tuttavia le criticità finanziarie per le imprese fornitrici della PA, che subiscono un impatto negativo sulla liquidità per effetto del mancato incasso dell'IVA esposta in fattura. Non a caso, nei precedenti negoziati l'Italia si era impegnata a non richiedere ulteriori rinnovi; impegno poi superato alla luce dell'efficacia dimostrata dalla misura e delle sinergie con gli altri presidi di controllo.

Sul piano operativo, in attesa della decisione formale dell'Unione europea, restano invariati gli obblighi applicativi per i fornitori degli enti soggetti a split payment. Le imprese interessate dovranno continuare a tenere conto degli effetti finanziari e valutare, ove possibile, strumenti di compensazione o di pianificazione dei flussi IVA.



## Ritenuta su dividendi UE: disapplicazione ammessa anche con certificazione successiva al pagamento

La Corte di Cassazione conferma che la disapplicazione della ritenuta sui dividendi ex art. 27-bis Dpr 600/1973 è valida anche se la certificazione dei requisiti del socio estero perviene dopo il pagamento degli utili, purché risultino rispettati i presupposti sostanziali previsti dalla norma.

Con la sentenza n. 13128 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della disapplicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti da società residenti a società madri UE, rafforzando un orientamento già espresso in precedenza. La pronuncia riguarda l'applicazione dell'articolo 27-bis del Dpr 600/1973, che recepisce la disciplina della direttiva madre-figlia e consente, al ricorrere di determinate condizioni, la disapplicazione diretta della ritenuta ovvero il rimborso di quella eventualmente operata.

Nel caso esaminato, una società italiana aveva distribuito dividendi a una controllante danese; la certificazione dell'autorità fiscale estera, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, era stata rilasciata successivamente al pagamento degli utili. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la disapplicazione della ritenuta, ritenendo dirimente il profilo temporale della documentazione. La Cassazione, confermando le decisioni di merito favorevoli al contribuente, ha invece affermato che il diritto alla disapplicazione non viene meno per il solo fatto che l'attestazione formale intervenga in un momento successivo.

Secondo i giudici di legittimità, occorre privilegiare una lettura sostanzialistica della disciplina: ciò che rileva è il concreto possesso dei requisiti richiesti dalla norma (partecipazione qualificata, residenza UE, assoggettamento a imposta senza regimi di esenzione, detenzione ininterrotta per almeno un anno), non il mero rispetto formale del termine di acquisizione della certificazione. La documentazione tempestiva è posta essenzialmente a tutela della società figlia, che resta responsabile qualora proceda alla disapplicazione senza avere certezza dell'effettiva sussistenza delle condizioni.

La sentenza si pone in continuità con il precedente orientamento espresso dalla Cassazione n. 27646/2023, secondo cui la tardiva trasmissione del certificato dell'autorità fiscale estera non fa venir meno il diritto sostanziale del percettore alla non applicazione della ritenuta. In tale prospettiva, la società distributrice può legittimamente disapplicare la ritenuta anche in assenza di certificazione "ex ante", purché sia in grado di dimostrare, anche ex post, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti.

Sul piano operativo, la pronuncia assume rilievo per i gruppi multinazionali e per le società italiane che distribuiscono dividendi a controllanti UE, in quanto riduce il rischio di contestazioni meramente formali. Resta tuttavia opportuno, in un'ottica prudenziale, acquisire la documentazione nei tempi ordinari o, quantomeno, disporre di evidenze adeguate circa il possesso dei requisiti sostanziali, così da mitigare il rischio di recuperi d'imposta e sanzioni in sede di controllo.



## Manutenzioni su beni di terzi: deducibilità legata alla strumentalità all'attività

La Corte di Cassazione ribadisce che le spese di manutenzione su beni di terzi sono deducibili dal reddito d'impresa se inerenti, ossia strumentali all'attività svolta, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria dell'intervento. Centrale è l'accertamento del nesso funzionale tra il bene e l'attività economica.

Con l'ordinanza n. 14783 del 18 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla deducibilità delle spese sostenute per interventi di manutenzione e miglioramento effettuati su immobili di proprietà di terzi, confermando un orientamento ormai consolidato fondato sul principio di inerenza. Nel caso esaminato, una società aveva sostenuto costi per lavori eseguiti su un immobile detenuto in locazione e utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa; l'Amministrazione finanziaria aveva negato la deducibilità ai fini IRES e IRAP, nonché la detraibilità IVA, ritenendo che si trattasse di spese straordinarie di competenza del proprietario.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 11533/2018, secondo cui la deducibilità dei costi (e il diritto alla detrazione IVA) per lavori su beni di terzi non è subordinata alla titolarità giuridica dell'immobile, ma alla strumentalità dello stesso rispetto all'attività d'impresa o professionale, anche se solo potenziale o prospettica. In tale ottica, ciò che rileva è la concreta destinazione del bene all'esercizio dell'attività economica, non l'attribuzione civilistica degli oneri di manutenzione.

La Corte ha inoltre ribadito che è irrilevante la qualificazione dell'intervento come ordinario o straordinario: tale distinzione non può, di per sé, giustificare l'indeducibilità del costo. L'errore commesso dal giudice di merito, nel caso di specie, è stato quello di aver escluso la deduzione sul presupposto che il beneficio finale dei lavori ricadesse sul locatore, senza svolgere il necessario accertamento in fatto sulla strumentalità dell'immobile e sull'inerenza dei costi rispetto all'attività del conduttore.

Il principio è coerente con la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 23278/2018, 7691/2022 e 12128/2022), che ha esteso alle imposte dirette l'impostazione sostanzialistica già affermata in ambito IVA, riconoscendo carattere unitario al concetto di inerenza nel reddito d'impresa. Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione limitandosi a valorizzare la natura dell'intervento o la titolarità del bene, dovendo invece verificare se il costo sia effettivamente correlato all'attività potenzialmente idonea a produrre ricavi.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia rafforza la posizione dei contribuenti che sostengono spese su beni detenuti in locazione, comodato o altro titolo, purché documentino adeguatamente il nesso di strumentalità (ad esempio attraverso contratti, piani di utilizzo dell'immobile, coerenza con l'oggetto sociale e l'attività esercitata). Resta fermo che, in assenza di tale collegamento funzionale, i costi possono essere legittimamente recuperati a tassazione in sede di controllo.



## Fatture elettroniche e riscossione: ampliato l'accesso ai dati per i pignoramenti presso terzi

Con provvedimento del 22 maggio 2026, l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità con cui l'Agente della riscossione può accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e coobbligati, al fine di rendere più efficaci le procedure di pignoramento presso terzi. La misura attua le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026 dà attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che ha esteso il patrimonio informativo utilizzabile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione nell'ambito delle attività di recupero coattivo. In particolare, è ora consentita la messa a disposizione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture elettroniche emesse da soggetti debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati, nei confronti di uno stesso committente o cessionario, con riferimento ai sei mesi precedenti.

L'obiettivo dell'intervento è rafforzare l'efficacia delle azioni esecutive presso terzi pignorabili, consentendo all'Agente della riscossione di disporre di informazioni più puntuali sulla posizione economica del debitore e sui rapporti commerciali in essere. I dati messi a disposizione riguardano esclusivamente soggetti titolari di partita IVA e comprendono, per i terzi pignorabili, codice fiscale, partita IVA, denominazione o generalità e domicilio fiscale, limitatamente a quanto strettamente necessario per l'avvio delle procedure esecutive.

Particolare attenzione è stata riservata ai profili di protezione dei dati personali. Il provvedimento individua la base giuridica del trattamento e prevede l'applicazione dei principi di minimizzazione, proporzionalità e gradualità nell'attivazione delle procedure esecutive, nonché l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza. È stata inoltre effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di privacy.

Per imprese e professionisti, la novità comporta un rafforzamento degli strumenti di riscossione coattiva a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, con possibili riflessi sui rapporti commerciali con clienti o fornitori in posizione debitoria. In tale contesto, assume rilievo la corretta gestione della fatturazione elettronica e la consapevolezza che i dati trasmessi tramite il Sistema di Interscambio possono essere utilizzati anche ai fini delle procedure esecutive, oltre che per le tradizionali attività di controllo e analisi del rischio.



## Iperammortamento 2026: esteso ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale

Il nuovo iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026 amplia il perimetro dei beni immateriali agevolabili, includendo espressamente software, sistemi e modelli di intelligenza artificiale avanzata. L'accesso al beneficio richiede però una attenta qualificazione tecnica, considerata l'ampiezza dell'elenco e il regime di stretta interpretazione della misura.

La legge di Bilancio 2026 ha rinnovato la disciplina dell'iperammortamento, estendendo l'agevolazione anche al comparto dell'intelligenza artificiale, in linea con l'evoluzione tecnologica rispetto al previgente modello introdotto nel 2016. Il legislatore ha infatti ampliato l'elenco dei beni immateriali incentivabili, includendo, nell'Allegato V, una vasta gamma di software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di AI avanzata, con un'articolazione molto più ampia rispetto al passato.

In particolare, l'Allegato individua cinque classi principali di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, ma l'estensione del perimetro consente di rinvenire ulteriori possibili ricomprensioni anche in altre voci dell'elenco. Questa ampiezza, se da un lato apre interessanti opportunità per le imprese che investono in soluzioni AI, dall'altro rende necessaria una valutazione puntuale della riconducibilità del bene alle categorie agevolate, anche alla luce delle definizioni di AI contenute nella normativa europea e nazionale richiamata dal legislatore. Elemento centrale per l'accesso al beneficio resta la perizia tecnica asseverata, da parte di un ingegnere o perito industriale, chiamato a certificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. In assenza di chiarimenti interpretativi ufficiali, appare auspicabile l'emanazione di linee guida tecniche analoghe a quelle adottate in passato (si pensi alla circolare 4/2017) oppure l'introduzione di procedure di interlocuzione preventiva con l'amministrazione competente, al fine di ridurre l'incertezza applicativa e il rischio di contestazioni.

La disciplina dell'iperammortamento si caratterizza infatti per un regime di rigorosa decadenza: la perdita del beneficio può derivare sia dall'assenza di requisiti di ammissibilità imputabili all'impresa, sia da violazioni procedurali o inadempimenti, quali il mancato o irregolare invio delle comunicazioni previste nei confronti del GSE. A ciò si aggiunge l'esclusione dal perimetro agevolato dei software e modelli di AI fruiti in modalità "as a service", basati su canoni di abbonamento e non su investimenti ammortizzabili.

Sul piano operativo, le imprese interessate all'agevolazione sono chiamate a pianificare con attenzione gli investimenti in soluzioni di intelligenza artificiale, verificando preventivamente la struttura contrattuale, la natura ammortizzabile del bene e la corretta classificazione nell'Allegato V. In un contesto caratterizzato da forte innovazione e da un quadro normativo in evoluzione, un approccio prudente e documentato risulta essenziale per cogliere le opportunità dell'incentivo senza esporsi a rischi di recupero del beneficio.



## **CIVIS: introdotta la seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici**

Dal mese di maggio 2026 il servizio CIVIS dell'Agenzia delle Entrate consente l'invio di una seconda richiesta di assistenza per comunicazioni e avvisi telematici derivanti da controlli automatizzati e tassazione separata. La novità rafforza il dialogo con l'Ufficio e amplia le possibilità di riesame delle posizioni già trattate.

L'Agenzia delle Entrate ha potenziato il canale CIVIS, rendendolo sempre più uno strumento centrale di assistenza digitale per contribuenti e intermediari. A partire da maggio 2026, per le comunicazioni e gli avvisi telematici relativi ai controlli automatizzati e alla liquidazione dei redditi a tassazione separata, è ora possibile presentare una seconda richiesta di assistenza direttamente all'interno del servizio.

La nuova funzionalità consente di chiedere il riesame della pratica qualora l'esito della prima lavorazione non sia ritenuto corretto, anche solo parzialmente, oppure quando si intendano fornire ulteriori chiarimenti o informazioni non trasmesse in precedenza. La seconda istanza può essere presentata solo dopo la conclusione della prima, indipendentemente dalla motivazione di chiusura, ed è assegnata automaticamente allo stesso ufficio che ha gestito la richiesta originaria.

Dal punto di vista operativo, la seconda richiesta rappresenta un'evoluzione significativa: consente infatti di allegare documentazione già in fase di compilazione (fino a 10 file, 20 MB ciascuno), superando il precedente ricorso esclusivo al servizio "Consegna documenti e istanze". Resta fermo il principio per cui, in linea generale, non è necessario allegare documenti già disponibili nei sistemi dell'Amministrazione, come modelli F24 o dichiarazioni fiscali trasmesse.

Per professionisti e responsabili amministrativi, l'estensione di CIVIS rafforza le opportunità di gestione preventiva e deflattiva del contenzioso, consentendo un confronto più strutturato con l'Ufficio prima dell'eventuale iscrizione a ruolo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla completezza e chiarezza delle informazioni inserite nel testo dell'istanza, elemento determinante per una valutazione efficace e tempestiva della posizione.

## **Registro imprese: dal 4 giugno blocco automatico dei depositi in caso di errori**

Dal 4 giugno 2026 sono attivi controlli automatici bloccanti sulle pratiche telematiche inviate al Registro delle imprese. In presenza di errori, dati incoerenti o moduli incompleti, il sistema impedisce il deposito, che non risulta neppure trasmesso all'ufficio competente. Previsto un periodo transitorio di 60 giorni.

Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2026, sono state aggiornate le specifiche tecniche Fedra alla versione 7.09,





introducendo nuovi controlli automatici bloccanti sulle pratiche telematiche destinate al Registro delle imprese. La novità interessa società, professionisti e intermediari che effettuano depositi, variazioni societarie, operazioni straordinarie, nonché adempimenti relativi a cooperative, startup e PMI innovative e contratti di rete.

Le nuove verifiche operano in fase di invio della pratica e riguardano la correttezza, coerenza e completezza delle informazioni inserite nei modelli ministeriali. In caso di anomalie, la pratica viene bloccata dal sistema e non è considerata recapitata al Registro delle imprese, con evidenti riflessi sul rispetto dei termini legali e statuari di deposito.

È previsto un periodo transitorio di 60 giorni a decorrere dal 4 giugno 2026, durante il quale il sistema accetterà ancora pratiche predisposte con versioni precedenti dei software. Al termine del periodo transitorio, saranno ammesse esclusivamente pratiche conformi alle specifiche Fedra 7.09, rendendo necessario l'aggiornamento tempestivo degli strumenti utilizzati da imprese e professionisti.

Le nuove specifiche introducono, tra l'altro, controlli puntuali su fusioni, scissioni e operazioni straordinarie, con verifiche sulla coerenza delle date di efficacia civilistica, fiscale e contabile e sulla corretta indicazione delle modifiche statutarie. Rafforzate anche le verifiche per cooperative, startup e PMI innovative, in relazione al possesso dei requisiti e al deposito dei bilanci. Vengono inoltre aggiornate le modalità di deposito per il Country by Country Reporting (CbCR), da effettuarsi esclusivamente in formato Inline XBRL, secondo la tassonomia europea ufficiale.

Sul piano operativo, l'introduzione dei controlli bloccanti impone una maggiore attenzione preventiva nella predisposizione delle pratiche, sia in fase di compilazione dei modelli sia nella verifica della documentazione allegata.



## AUDIT

### OIC: Documento interpretativo 12 – Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati

Il documento in oggetto analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 1 comma 65, 66 e 67 della Legge 30 dicembre 2025 n° 199 (di seguito "Legge") e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 67 dell'articolo 1 della legge prevede per dette imprese che *"le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo"*.

Il comma 65 dell'articolo 1 della Legge prevede che: *"I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole."* Il comma 66 dell'articolo 1 della Legge prevede che: *"Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."*

Tale norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante ed ha carattere transitorio.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2024) e ai titoli acquistati nell'esercizio in corso (es. 2025).

In sintesi le modalità di applicazione della suddetta norma previste dal documento interpretativo OIC prevedono quanto segue:

- la società che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1 comma 65 della Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente



- approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- le perdite di carattere durevole di cui al precedente punto 9 sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21;
  - per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 65 della Legge, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*;
  - la deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20 e conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26;
  - La società che esercita la facoltà di cui all'articolo 1 comma 65 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale; qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi;
  - fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 *“Patrimonio Netto”*, le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga, la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea e l'effetto prodotto dall'applicazione della deroga sul risultato d'esercizio.

Il documento interpretativo OIC si applica ai bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.

## Contributi pubblici rilevanti: nuovi controlli e responsabilità rafforzate per sindaci e revisori

È entrato in vigore il Dpcm 26 marzo 2026 sui controlli dei contributi pubblici di entità significativa, applicabile già ai fondi percepiti dal 1° gennaio 2025. La disciplina introduce nuovi obblighi di verifica e rendicontazione in capo a sindaci e revisori, ma presenta criticità operative rilevanti, soprattutto per il primo anno di applicazione.



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026, è divenuto efficace il Dpcm 26 marzo 2026, attuativo della legge di Bilancio 2025, che disciplina i controlli sui contributi pubblici di “entità significativa” a carico dello Stato. La normativa si applica ai contributi erogati da amministrazioni centrali, enti pubblici non economici vigilati e società controllate (con esclusione delle quotate a partecipazione pubblica), purché destinati a specifiche finalità o progetti di interesse pubblico.

Un contributo è qualificato come rilevante se superiore a 1 milione di euro annui oppure, anche se inferiore, se rappresenta almeno il 50% delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. La soglia “flat” non tiene conto delle dimensioni dell’ente, con potenziali effetti distorsivi tra realtà di dimensioni diverse. Inoltre, la nozione di “finalità o progetti di interesse pubblico” resta poco definita, lasciando ampi margini di incertezza interpretativa e il rischio di prassi non uniformi tra amministrazioni erogatrici e organi di controllo.

Il profilo di maggiore impatto operativo riguarda i nuovi obblighi in capo ai collegi sindacali e ai revisori, anche monocratici. Tali organi sono chiamati a verificare che le risorse siano state effettivamente utilizzate in coerenza con le finalità dichiarate e a trasmettere una relazione annuale al MEF – Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione. In mancanza di un organo di controllo, il beneficiario è tenuto a istituirlo, con conseguente adeguamento di statuti e assetti organizzativi. Il mancato invio della relazione o l’accertamento di utilizzi non conformi può incidere negativamente sull’accesso a futuri contributi pubblici.

Particolarmente critica è la decorrenza temporale: il decreto si applica ai contributi percepiti dal 1° gennaio 2025, ma il termine ordinario del 30 aprile 2026 per l’invio delle relazioni risulta già decorso al momento dell’entrata in vigore della disciplina. In assenza di una norma transitoria, l’adempimento relativo al primo anno nasce, di fatto, già scaduto. Si auspica un intervento chiarificatore del MEF, anche al fine di consentire un avvio graduale delle nuove procedure di controllo.

Dal punto di vista professionale, il Dpcm determina un significativo ampliamento delle responsabilità di sindaci e revisori, senza prevedere un automatico adeguamento dei compensi né chiarire in modo puntuale le evidenze documentali richieste e i profili di responsabilità in caso di valutazioni ex post difformi. Restano inoltre aperti interrogativi sull’individuazione del soggetto obbligato alle verifiche nei casi di coesistenza tra collegio sindacale e revisore legale e sul coordinamento tra criteri di assegnazione, competenza e cassa dei contributi ai fini delle soglie dimensionali.

In attesa delle regole operative telematiche, che il MEF dovrà emanare con successivo provvedimento, appare opportuno che imprese beneficiarie e organi di controllo avviino sin d’ora una ricognizione dei contributi ricevuti nel 2025, valutando l’impatto organizzativo, la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse e l’adeguatezza dei presidi di controllo interni, al fine di mitigare rischi operativi e di responsabilità.



## Fondo smantellamento e ripristino: chiarimenti OIC su stima, attualizzazione e contabilizzazione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha chiarito che il fondo per smantellamento e ripristino deve essere determinato con una stima che approssimi l'esborso al momento in cui l'obbligazione sarà adempiuta, ammettendo l'utilizzo di tecniche semplificate e parametri esterni, purché attendibili e aggiornati. La prima iscrizione tardiva del fondo costituisce cambiamento di stima.

Con la risposta definitiva pubblicata a maggio 2026, l'Organismo Italiano di Contabilità ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento contabile dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino, con riferimento alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC e che sono obbligate, per legge o contratto, alla rimozione di impianti e al ripristino dei siti al termine dell'attività (caso tipico: stazioni di servizio carburanti).

In primo luogo, viene ribadito che il fondo deve essere iscritto quando l'obbligazione è assunta, in contropartita dell'incremento del costo del cespite cui l'obbligazione si riferisce, se il bene è iscritto in bilancio. La stima del fondo deve approssimare l'ammontare della passività al momento dell'esborso, e non il costo che si sosterebbe alla data di bilancio. In presenza di specifiche circostanze, è ammessa anche l'attualizzazione della passività, con rilevazione degli effetti finanziari nel tempo.

Tenuto conto della complessità che la stima può assumere, soprattutto per le PMI, l'OIC chiarisce che è possibile utilizzare diverse tecniche di determinazione, inclusi parametri esterni pertinenti (ad esempio costi medi storici di operatori comparabili), purché tali parametri siano limitati agli oneri di smantellamento e ripristino (compreso lo smaltimento del terreno asportato) ed escludano i costi di bonifica ambientale, che seguono una diversa disciplina contabile. Le stime devono essere ragionevolmente attendibili, documentate e aggiornate annualmente in presenza di nuovi elementi.

Per quanto riguarda la natura del cespite, se l'obbligazione insiste su un bene non iscritto in bilancio (ad esempio in concessione, affitto o usufrutto), il fondo è iscritto in contropartita a una immobilizzazione immateriale, ammortizzata lungo il periodo minore tra la vita utile del bene e la durata residua del rapporto giuridico, tenendo conto di eventuali rinnovi dipendenti dal conduttore. Se, invece, i costi di ripristino sono imputati a un terreno di proprietà non ammortizzato, essi sono ammortizzati in base alla vita utile stimata, ossia al periodo entro il quale si prevede il ripristino del sito.

Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda le situazioni in cui, negli esercizi precedenti, non sia stato possibile iscrivere il fondo per mancanza di una stima attendibile. In tali casi, la prima rilevazione del fondo non costituisce errore contabile, bensì un cambiamento di stima, con effetti prospettici e adeguamento del valore del cespite interessato. Resta fermo l'obbligo di fornire in nota integrativa un'adeguata informativa sui criteri di valutazione adottati.



Sul piano operativo, i chiarimenti dell'OIC rafforzano l'esigenza di processi strutturati di stima e revisione periodica dei fondi per smantellamento e ripristino, con un'attenzione particolare alla documentazione delle assunzioni utilizzate e alla distinzione tra oneri di ripristino e costi di bonifica ambientale, al fine di assicurare coerenza contabile e presidio dei rischi in sede di revisione.

### Bozza OIC 10: rendiconto finanziario più uniforme e semplificato

L'Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla nuova versione dell'OIC 10 – Rendiconto finanziario, con l'obiettivo di ridurre le disomogeneità applicative. Tra le principali novità: un unico punto di partenza nel metodo indiretto (risultato ante imposte), nuova classificazione di interessi e dividendi e maggiore trasparenza sulle voci residuali.

La bozza del nuovo OIC 10, pubblicata dall'Organismo Italiano di Contabilità e in consultazione fino al 31 luglio 2026, rappresenta un intervento di aggiornamento rilevante per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Le modifiche proposte derivano da un'attività di Post Implementation Review, supportata da un'analisi empirica su oltre mille rendiconti finanziari, dalla quale sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non uniformi e un uso eccessivo di voci residuali.

La prima novità di maggiore impatto operativo riguarda il metodo indiretto di determinazione dei flussi dell'attività operativa. L'OIC propone di assumere come unico punto di partenza l'utile (o la perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall'utile d'esercizio. La scelta mira a semplificare il processo di redazione e a rendere più coerente la riconciliazione tra risultato economico e flussi di cassa, riducendo passaggi intermedi spesso fonte di errori applicativi.

Un secondo filone di intervento riguarda la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi e dividendi. In base alla bozza, interessi attivi e dividendi incassati sono ricondotti all'attività di investimento, in quanto proventi generati da impieghi finanziari, mentre interessi passivi e altri oneri finanziari confluiscono nell'attività di finanziamento, coerentemente con la rappresentazione dei costi connessi alla struttura finanziaria dell'impresa. Tale impostazione rafforza la leggibilità del rendiconto e l'allineamento con la logica economico-finanziaria sottostante.

La bozza interviene inoltre su factoring e reverse factoring, ambiti che hanno generato numerosi dubbi applicativi. L'approccio proposto è quello della coerenza con la classificazione adottata nello stato patrimoniale: se l'operazione determina la rilevazione di un debito finanziario, i relativi flussi (incrementi e decrementi del debito verso il factor) sono esposti nell'attività di finanziamento. A supporto dell'applicazione uniforme, vengono introdotti esempi illustrativi dettagliati.





Un ulteriore elemento qualificante della revisione è il rafforzamento dell’informativa sulle voci residuali del rendiconto finanziario (ad esempio “altri elementi non monetari” o “altre variazioni del capitale circolante netto operativo”). In presenza di importi rilevanti, la società dovrà fornire una composizione analitica in calce al prospetto, con l’obiettivo di migliorare trasparenza e comparabilità tra bilanci.

Infine, la bozza disciplina numerose casistiche specifiche finora non trattate in modo esplicito (contributi in conto impianti incassati, operazioni di cash pooling, svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto), fornendo indicazioni puntuali sulla corretta collocazione dei relativi flussi. In vista dell’adozione della versione definitiva del principio, le imprese e i responsabili amministrativi sono chiamati a valutare l’impatto delle nuove regole sui propri schemi di rendiconto e ad aggiornare, se necessario, procedure e sistemi contabili.



## LEGAL

### **NIS2: scade il 30 giugno il termine per la categorizzazione delle attività e dei servizi**

Per i soggetti già registrati sulla piattaforma ACN, si avvicina una scadenza rilevante: entro il 30 giugno 2025 è necessario completare la categorizzazione delle attività e dei servizi aziendali erogati attraverso sistemi informativi e di rete, adempimento previsto dalla normativa NIS2 e dalla relativa disciplina attuativa nazionale.

L'attività si articola in due fasi. La prima consiste nella mappatura interna di tutte le attività e i servizi svolti mediante sistemi ICT: non soltanto quelli riconducibili al core business aziendale, ma anche quelli di natura trasversale e di supporto, come la gestione del personale, quella amministrativa, la logistica e la comunicazione. È importante sottolineare che per "sistema informativo e di rete" la normativa intende sia le reti di comunicazione elettronica sia qualsiasi dispositivo interconnesso che esegua un trattamento automatico di dati in formato digitale: una definizione ampia, che nella pratica ricomprende una parte significativa degli strumenti digitali in uso presso qualsiasi organizzazione strutturata.

La seconda fase consiste nella compilazione del template predisposto da ACN sulla propria piattaforma, attraverso cui ciascuna attività o servizio individuato viene associato a una delle nove macroaree predefinite dall'Agenzia — tra cui, a titolo esemplificativo, monitoraggio e controllo, produzione di beni e servizi, gestione finanziaria, gestione delle risorse umane, logistica — e corredato di denominazione, descrizione e stima dell'impatto che la sua eventuale compromissione produrrebbe sulla capacità operativa dell'organizzazione. A tal fine, ACN ha individuato quattro categorie di rilevanza — minimo, basso, medio, alto — delle quali la prima viene preassegnata automaticamente dal sistema in relazione alla macroarea selezionata, mentre la seconda può essere modificata dall'organizzazione sulla base di una valutazione concreta del proprio profilo di rischio. Qualora un'attività o un servizio risulti riconducibile a più macroaree, dovrà essere ulteriormente scomposto in modo da associarlo a una singola macroarea specifica.

È opportuno sottolineare che non si tratta di un adempimento meramente formale. La categorizzazione costituisce la base su cui ACN valuterà l'esposizione al rischio dell'organizzazione e, di conseguenza, le misure di sicurezza che saranno richieste nei mesi successivi. Un'attività svolta in modo approssimativo — con attività mancanti, macroaree non correttamente attribuite o categorie di rilevanza sottostimate rispetto alla realtà aziendale — espone a contestazioni e sanzioni da parte dell'Agenzia. Al contrario, una categorizzazione accurata consente all'organizzazione di avere una visione chiara e strutturata del proprio perimetro digitale, elemento che si rivelerà utile anche nelle fasi successive del percorso di adeguamento alla NIS2.



## ESG

### Trasparenza retributiva: dal 7 giugno nuovi obblighi per le imprese

Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il D.lgs. 96/2026, che rafforza la trasparenza sui livelli retributivi tra uomini e donne. Gli obblighi informativi sono graduati in base alla dimensione aziendale e mirano a consentire la verifica di eventuali differenze salariali discriminatorie.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 96/2026, di attuazione della direttiva UE 2023/970, il legislatore introduce nel nostro ordinamento un nuovo sistema di trasparenza retributiva volto a contrastare le discriminazioni di genere. La disciplina si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e riguarda i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, comprese le posizioni dirigenziali; restano esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente.

Elemento centrale della riforma è il concetto di “livello retributivo”, inteso come retribuzione lorda annua e oraria, calcolata sulla base delle voci continuative e fisse. Non rientrano nel perimetro, invece, i trattamenti economici individuali non strutturali (come superminimi discrezionali o temporanei), scelta che rappresenta uno dei profili più discussi del decreto rispetto all'impostazione della direttiva europea.

Dal punto di vista operativo, tutte le imprese sono tenute a comunicare ai candidati all'assunzione la retribuzione prevista per la posizione offerta, senza poter richiedere informazioni sul trattamento economico attuale o pregresso. Inoltre, ogni lavoratore ha diritto di ottenere, entro due mesi dalla richiesta, informazioni scritte sui livelli retributivi medi, distinti per genere, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, anche tramite rappresentanze sindacali o organismi per la parità.

Gli obblighi si intensificano per le imprese di maggiori dimensioni. Le aziende con almeno 50 dipendenti devono rendere noti anche i criteri di progressione di carriera, mentre per le imprese con 100 dipendenti o più è previsto un sistema graduale di comunicazioni periodiche sulle retribuzioni, con decorrenze differenziate tra il 2027 e il 2031 e successiva cadenza annuale. Qualora emerga una differenza retributiva media tra uomini e donne superiore al 5% e non giustificata, scatterà l'obbligo di confronto con le organizzazioni sindacali.

In termini pratici, le imprese sono chiamate a rivedere i sistemi di inquadramento e di remunerazione, verificando la coerenza tra ruoli, livelli e trattamenti economici, nonché a strutturare adeguati processi interni di raccolta e gestione dei dati retributivi. Il nuovo impianto normativo richiede quindi un approccio preventivo e organizzato, anche al fine di mitigare rischi di contenzioso e di impatti reputazionali, con riflessi rilevanti anche in ambito ESG.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di giugno 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 giugno	<b>IVA</b> Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	<b>IRPEF</b> Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	<b>IRPEF</b> Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	<b>INPS</b> Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	<b>INPS</b> Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	<b>IMU 2026</b>	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2026, prima rata o unica soluzione, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
25 giugno	<b>IVA comunitaria</b> Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Giugno	<b>IRPEF / IRES / IRAP</b> <b>VERSAMENTI</b> Saldo 2025/I acc.to 2026	Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP senza maggiorazioni, salvo proroghe.
	<b>DIRITTO ANNUALE</b> <b>CCIAA 2026</b>	Versamento diritto camerale 2026, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe
	<b>CEDOLARE SECCA</b>	Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione



<b>30 Giugno (segue)</b>	<b>Affrancamento "straordinario" riserve in sospensione d'imposta 2023 e 2024</b>	Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024
	<b>Affrancamento "straordinario" riserve in sospensione d'imposta 2024 e 2025</b>	Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.
	<b>IMU Dichiarazione 2025</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2025 ai fini della determinazione dell'imposta.
	<b>INPS Dipendenti</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.

